

# DLG - DIALOG Lohnsteuerzahler - Gesellschaft

Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Körtestr 21, 10967 Berlino - Tel. (030) 613 927-0 - Fax (030) 613 927 21

## Dichiarazione di adesione Num. Ass. \_\_\_\_\_

Con la presente dichiaro(/dichiariamo)

.....  
Cognome, nome

.....  
Indirizzo (CAP, località, via)

Con la presente dichiaro/dichiariamo la mia/nostra adesione a DLG - Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Come mi/ci è stato illustrato, le associazioni per la compilazione delle denunce dei redditi, ai sensi dell'art. 4 num. 11 StBerG, hanno una facoltà consultiva limitata.

In conformità con lo statuto, la mia/nostra adesione all'associazione termina esclusivamente con disdetta scritta, nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni e validità per la fine dell'anno.

La quota sociale deve essere versata entro l'1 gennaio dell'anno interessato. Dopo il 31.1 si applica una tassa d'ingiunzione di pagamento di € 10,00. Il regolamento delle quote associative in vigore è esposto nei locali di DLG e.V. Ne ho preso personalmente atto.

Sono/Siamo al corrente che la quota associativa deve essere versata **anche** nel caso in cui **non** si ricorra all'aiuto dell'associazione.

Eventuali variazioni dell'indirizzo postale devono essere comunicate all'associazione entro 8 giorni, a tutela dei termini di ricorso.

Una copia dello statuto è riportata sul retro della presente dichiarazione.

Copia della dichiarazione di adesione sarà inviata all'associato e a DLG Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Con la mia firma approvo lo statuto di DLG. Al tempo stesso dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto una copia della dichiarazione di adesione.

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'associato

Firma del coniuge

Il Consiglio Direttivo di DLG Lohnsteuerhilfevereines e.V. approva la dichiarazione di adesione.

Data \_\_\_\_\_

Per il Consiglio Direttivo

# **Statuto** di DLG Lohnsteuerhilfvereins e.V.

## **Art. 1 Nome, sede e anno finanziario**

L'associazione porta il nome:

"DLG  
DIALOG LOHNSTEUERZAHLER-GESELLSCHAFT  
LOHNSTEUERHILFEVEREIN"

Deve essere iscritta nel registro delle associazioni. Dopo l'iscrizione, al nome si aggiunge l'apposizione "e. V."

L'associazione e la direzione hanno sede a Berlino. L'anno finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

## **Art. 2 Scopo**

L'associazione è un organismo di mutuo sostegno di dipendenti il cui compito esclusivo è prestare assistenza nelle pratiche riguardanti le imposte sui redditi dei propri associati. Non è ammesso l'esercizio di un'altra attività economica unitamente all'assistenza per le pratiche riguardanti le imposte sui redditi. L'associazione garantisce la fornitura di adeguate e opportune prestazioni di assistenza nelle questioni riguardanti le imposte sul reddito. Le prestazioni di assistenza in materia fiscale sono fornite in maniera adeguata, scrupolosa, riservata e rinunciando a qualsiasi forma di pubblicità non ammissibile. Nella procedura di tassazione, l'assistenza deve essere prestata solo nell'ambito dell'art. 4 n. 11 StBerG (Legge tedesca in materia di consulenza fiscale).

## **Art. 3 Altruismo**

L'associazione persegue fini altruistici e non agisce a scopo di lucro.

## **Art. 4 Adesione all'associazione, contributi, diritto di voto**

- a) Possono diventare associati tutti coloro che possono aver bisogno di ricevere consulenza dall'associazione. Altre persone possono diventare associati se in tal modo contribuiscono ad attuare lo scopo dell'associazione così come previsto dalla legge. L'accettazione di un associato viene decisa dal Consiglio Direttivo sulla base di una richiesta scritta. L'uscita di un associato può aver luogo solo al termine dell'anno finanziario, in forma scritta, con preavviso di un mese. La dichiarazione di uscita dall'associazione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo.
- b) Tutti gli associati devono versare un contributo annuale, da pagarsi a inizio anno. Per l'assistenza per le imposte sul reddito non è prevista alcun'altra forma di retribuzione, oltre alla quota associativa. L'ammontare della quota associativa è deciso dall'assemblea degli associati. In caso di aumento della quota associativa, l'associato ha diritto alla disdetta immediata della sua appartenenza all'associazione. Il regolamento delle quote associative viene confermato dall'assemblea degli associati su base annua.
- c) Ogni associato ha un diritto di voto singolo. Per il resto, valgono le disposizioni degli articoli 32 e 33 del Codice civile tedesco. d) L'adesione all'associazione può avvenire anche in momento successivo, con effetto retroattivo.

## **Art. 5 Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono

- a) L'assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 Assemblea degli associati**

- a) L'assemblea degli associati viene convocata per iscritto dal Consiglio Direttivo, rispettando un preavviso di tre settimane.
- b) L'assemblea degli associati deve essere convocata per la nomina del Consiglio Direttivo e nei casi previsti, oltre che quando richiesto da un terzo degli associati in forma scritta, con indicazione dello scopo e delle motivazioni. Dopo aver notificato la relazione di revisione dei conti annuale in conformità con l'art. 22 (7) n. 2 StBerG (Legge tedesca in materia di consulenza fiscale) agli associati, entro tre mesi deve aver luogo un'assemblea degli associati il cui ordine del giorno, in particolare, deve essere una discussione sul risultato del controllo di gestione e sull'esonero del Consiglio Direttivo per il suo controllo di gestione durante l'anno finanziario esaminato.
- c) Le decisioni dell'assemblea degli associati devono essere specificate per iscritto e essere sottoscritte dal Consiglio Direttivo.
- d) L'associazione può nominare un presidente onorario, con decisione dell'assemblea degli associati.

## **Art. 7 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di due rappresentanti. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea degli associati per la durata di cinque anni. Allo scadere dei cinque anni, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Ogni membro del Consiglio Direttivo è autorizzato, singolarmente, alla rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'associazione. Contratti dell'associazione con membri del Consiglio Direttivo o relativi congiunti o aventi diritto richiedono l'approvazione o autorizzazione dell'assemblea degli associati.

## **Art. 8 Scioglimento dell'associazione**

- a) Lo scioglimento dell'associazione avviene per decisione dell'assemblea degli associati. Affinché la decisione di scioglimento sia valida, è richiesta la presenza di 3/4 di tutti gli associati e la decisione deve essere deliberata all'unanimità.
- b) In mancanza del quorum, il Consiglio Direttivo, entro 3 settimane, deve convocare una seconda assemblea con lo stesso ordine del giorno. Questa assemblea si considera legalmente costituita indipendentemente dal numero dei presenti, ma anche in questo caso la decisione deve essere deliberata all'unanimità. Nell'avviso di convocazione della seconda assemblea deve essere fatto esplicito riferimento a questo quorum incondizionato.
- c) La liquidazione è effettuata dal Consiglio Direttivo in carica, in caso di impedimento, dal suo rappresentante.
- d) In caso di scioglimento dell'associazione, gli aventi diritto ad eventuali fondi disponibili vengono stabiliti tramite delibera dell'assemblea degli associati.

## **Art. 9 Modificazione dello statuto**

- a) Una modificazione dello statuto può essere decisa solo dall'assemblea degli associati e con la maggioranza del 3/4 degli associati presenti.
- b) La modificazione prevista deve essere specificamente indicata sia nella richiesta che nell'avviso di convocazione.

Berlino, 18 dicembre 2009